



Comune di  
Bergamo

DIREZIONE AMBIENTE VERDE PUBBLICO E MOBILITA'

SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE

## Ordinanza sindacale

<i>Numero Generale</i>	<i>Data</i>
N. 22	12/10/2023

<i>Classificazione</i>	<i>Fascicolo</i>
II.1	N.16/2023

**OGGETTO:** DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI CON ACCESSO AL PUBBLICO – ANNO TERMICO 2023-2024 (1 OTTOBRE 2023 / 30 SETTEMBRE 2024)

**Visti:**

- l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 che definisce i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- l'art.5 comma 1 del DPR n.74/2013 che dispone che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili";

**Visti:**

- la Delibera Giunta Regionale (DGR) 5 agosto 2020 - n. XI/3502 "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili – aggiornamento 2020" ed in particolare l'art. 7:
  - comma 13 secondo il quale i Sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili;
  - commi 1 e 2 secondo cui, nell'ambito della climatizzazione estiva e invernale, il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 319 Reg. G.C. del 04.09.2008 che si applica alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali vigenti che non prevedono specifiche sanzioni o rinviano a quelle previste dall'art. 7 bis del TUEL;

**Preso atto che** il Comune di Bergamo è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

**Considerato che** il Comune di Bergamo applica politiche volte alla riduzione delle emissioni in atmosfera, attraverso piani e strategie per il miglioramento della qualità dell'aria. Tale impegno si è concretizzato con l'adesione nel 2009 all'iniziativa della Commissione Europea per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>eq, denominata Patto dei Sindaci e l'approvazione con delibera di Consiglio Comunale 105 del 6 gennaio 2011 del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, che ha come obiettivi principali la mitigazione dei cambiamenti climatici e la lotta alla povertà energetica.

Il Comune di Bergamo è altresì stato selezionato il 26 aprile 2022 tra le 100 città europee che prenderanno parte alla Missione dell'UE per le 100 città smart ed a impatto climatico zero entro il 2030 (Net Zero Cities);

**Considerato che** gli impianti termici costituiscono in ambito urbano una delle maggiori fonti di inquinamento e le emissioni di CO<sub>2</sub>eq sono associate nel Comune di Bergamo per il 43% al consumo di gas naturale;

**Tenuto conto che** la riduzione del periodo di esercizio e la diminuzione delle temperature di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscono al contenimento delle emissioni inquinanti, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini;

**Considerato che** le temperature del periodo in corso sono particolarmente miti, al di sopra della media stagionale,

**Ritenuto che** quanto sopra integri le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e al par. 7 punto 13 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020;

### **ORDINA**

1. la riduzione delle temperature massime di esercizio a  
17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;  
19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
2. la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento posticipando l'accensione al **25/10/2023 e fino al 15/04/2024**.
3. I limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale sopracitati NON si applicano:
  - a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  - b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
  - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita (7 ore).

### **ORDINA ALTRESI'**

Che vengano mantenute chiuse, ove siano in funzione impianti di climatizzazione estiva/invernale (raffrescamento/riscaldamento degli ambienti), tutte le porte di accesso al pubblico da parte degli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti, e bevande, attività artigianali e degli edifici con accesso al pubblico, ad eccezione del tempo necessario all'entrata e all'uscita delle persone ed alle operazioni

funzionali all'esercizio o nel caso in cui l'eccessivo affollamento richieda idoneo ricambio d'aria o renda impossibile la chiusura delle porte.

Qualora un esercizio commerciale e di somministrazione alimenti e bevande abbia uno spazio all'aperto di pertinenza dell'attività (dehors), sia in area pubblica che in area privata, per cui deve garantire il servizio agli avventori - se presenti - e per cui si rende indispensabile il passaggio continuativo del personale dall'interno all'esterno, è da considerarsi escluso dal presente provvedimento.

### **RAMMENTA**

l'obbligo di spegnimento di tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno entro le ore ventitré nel periodo di ora legale ed entro le ore ventidue nel periodo di ora solare, di cui al combinato disposto degli artt. 11, comma 2 della L.R. 31/2015 e art. 9, comma 4 della L.R. 17/2000.

### **DEMANDA**

alla Polizia Locale e a tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, la verifica dell'osservanza della presente ordinanza; al Settore Comunicazione e Promozione del Territorio - Ufficio Stampa - di effettuare, in opportuno coordinamento con il Settore Tutela Ambientale, tutte le azioni finalizzate alla massima diffusione dei contenuti del presente provvedimento.

### **INFORMA**

che la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) con calcolo del p.m.r. ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 319 Reg. del 04.09.2008 pari a euro 100,00 a carico del titolare dell'esercizio commerciale, o dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande, o del responsabile dell'attività diretta al pubblico; che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

### **DISPONE**

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente e l'invio alle Associazioni di categoria.

Il Sindaco  
Giorgio Gori

HASH Allegati:

f5a8d79489badd3f41dca3178b7ec8e9eaf25c667c32898b56b67d962da5499 - ord\_Verbale\_12-10-2023\_16-42-41.doc